



NOTAIO
SALVATORE MENDOLA

Via XXV Aprile, 50
28921 VERBANIA (VB)
Tel. 0323-401330 - Fax 0323-5367

Registrato a Verbania
il 04/06/2015
al n. 2238
serie IT
Euro 356,00

N. 1233 del Repertorio N. 967 della Raccolta

----- Verbale di assemblea -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di maggio in Verbania, in uno dei locali dell'edificio sito alla Via De Bonis n. 36, alle ore dieci e minuti venticinque. -----

Avanti a me Dottor Salvatore Mendola, Notaio in Verbania, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Verbania, -----

----- E' PRESENTE -----

- FRANZI FRANCOMARIA, nato a Verbania il giorno 25 giugno 1951, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società denominata "SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO E DI ISTRUZIONE FRA GLI OPERAI DI INTRA E DINTORNI", con sede in Verbania, Località Intra, Via De Bonis n. 36, codice fiscale ----- 84000540033; numero REA VB-202134. -----

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo. --

Premette il suddetto comparente, nella sua detta qualità, che è stata regolarmente convocata in questo luogo, per questo giorno e per questa ora l'Assemblea straordinaria della detta società per discutere e deliberare sul seguente -----

----- Ordine del giorno -----

"Approvazione di modifica dello statuto sociale finalizzato all'adeguamento a normative di legge e regolamenti e/o diverse modifiche che dovessero essere indicate dagli organi competenti per l'adeguamento alle citate disposizioni. Deleghe inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri."; -----

e che trattasi più precisamente di seconda convocazione, essendo andata del tutto deserta la prima convocazione, fissata per il giorno 9/5/2015 alle ore 08.00. -----

Ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'adunanza e le delibere che saranno adottate. --

Al che, aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza il socio sig. Oscar Colli, su proposta del comparente approvata dall'Assemblea, il quale constata e dà atto che, oltre a lui stesso, sono presenti o rappresentanti per delega n. 69 (sessantanove) soci, come da foglio presenze che il Presidente stesso mi consegna e che si allega sotto la lettera "A" (allegato "A"). E pertanto dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare su quanto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 14.5 del vigente Statuto. -----

Il Presidente inizia quindi la trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendo brevemente ai presenti le ragioni che rendono opportuna l'approvazione di un nuovo Statuto, che nel pieno rispetto di tutti i valori fondanti e di tutte le finalità della Società, possa essere strumento più adeguato

to per la sua gestione, anche alla luce di norme di legge e regolamentari sopravvenute. Ricorda inoltre come i soci siano stati da tempo informati di questa esigenza e resi partecipi degli elementi principali del testo proposto. -----

Propone quindi all'Assemblea di approvare il nuovo Statuto sociale, del quale l'Assemblea stessa, per alzata di mano, non ritiene unanimemente opportuna la lettura. -----

Propone infine di approvare, quale norma transitoria, che i vigenti regolamenti permangano in vigore fino alla data della delibera che ne approverà di nuovi. -----

Dopo breve ed esauriente discussione l'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità e senza astensioni, -----

----- DELIBERA -----

di approvare quanto proposto senza aggiunte o modifiche, conferendo al Presidente tutti i poteri necessari per l'esecuzione della delibera e per la sua iscrizione nel Registro Imprese ed autorizzandolo anche a quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti. -----

Non essendovi più altro da discutere e deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore undici e venti minuti. -----

Il comparente mi consegna lo Statuto sociale, nel testo che deriva dalla delibera assunta, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" (allegato "B"). -----

Il comparente medesimo mi dispensa dalla lettura di entrambi gli allegati. -----

Del presente atto io Notaio, omessa la lettura degli allegati, ho dato lettura al comparente, che da me interpellato lo approva. -----

Scritto il presente in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a penna da me Notaio su due fogli, dei quali sono occupate pagine quattro per intero e gran parte di questa. Sottoscritto alle ore dodici. -----

F.to Franco Maria Franzi -----

F.to Salvatore Mendola Notaio -----

E' copia conforme al suo originale da me Notaio rogato e si rilascia per usi consentiti.

Verbania, 16 giugno 2015

A large, stylized handwritten signature in dark ink, reading 'Salvatore Mendola', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO' and 'VERBANIA'.

ALLEGATO "B"

AL N° DI REP. 233/95

Statuto

della SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO E DI ISTRUZIONE
FRA GLI OPERAI DI INTRA E DINTORNI"

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita in Verbania Intra, fin dal 12 Maggio
1860, la Società Operaia di Mutuo Soccorso denominata
"SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO E DI ISTRUZIONE FRA GLI
OPERAI DI INTRA E DINTORNI".

La Società ha acquisito la personalità giuridica con decreto
del Tribunale di Verbania in data 14/7/1961 ai sensi della
legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive integrazioni.

Il numero dei Soci è illimitato. Può essere socio qualunque
persona fisica, senza distinzione di sesso, etnia o
religione, che presenti i requisiti di cui al successivo
articolo 8, nel rispetto delle norme contenute nel presente
Statuto e nel Regolamento che fosse eventualmente approvato
dall'Assemblea Generale dei Soci. La partecipazione di
soggetti diversi dalle persone fisiche è ammessa solo nei
limiti consentiti dalla legge.

Art. 2 - La Società non si prefigge alcun fine ideologico,
religioso o di lucro, mirando al vicendevole soccorso
morale, materiale ed intellettuale dei Soci secondo i valori

di solidarietà espressi dalla Costituzione della Repubblica

Italiana nei suoi principi fondamentali. Essa persegue il

suo scopo attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei

Soci, di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di prestazioni e trattamenti socio/sanitari

nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro,

nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazioni di sussidi in caso di spese sanitarie

sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie

e degli infortuni;

c) erogazioni di servizi di assistenza familiare o di

contributi economici al coniuge o ai parenti entro il terzo

grado dei Soci deceduti;

d) erogazioni di contributi economici e di servizi di

assistenza ai Soci che si trovino in condizione di

gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa

perdita di fonti reddituali personali e familiari e in

assenza di provvidenze pubbliche;

e) promozione di attività di carattere educativo e culturale

e di istruzione dirette a realizzare finalità di

prevenzione sanitaria, e di diffusione dei valori

mutualistici e di solidarietà sociale;

f) altre attività previste e consentite dalla legge.

Art. 3 - La durata della Società è a tempo indeterminato.

Art. 4 -La Società opera in piena ed ampia autonomia, ma

ispirandosi agli orientamenti generali espressi da tutte le Società di Mutuo Soccorso, alle quali è per sua natura collegata. Essa potrà aderire ad una Associazione, Federazione o Società di Mutuo Soccorso di rappresentanza nazionale, che operi nel settore socio/sanitario, con scopi affini ai propri.

Art. 5 - La Società ha sede nel comune di Verbania, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Il giorno dedicato a San Vittore, Santo Patrono di Intra, è istituito quale giorno di festa sociale.

TITOLO II

Patrimonio sociale

Art. 6 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà della Società e da quelli che diverranno di proprietà della stessa;
- b) dalle quote di ammissione e contribuzione dei Soci;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dalle erogazioni liberali, dalle donazioni e dai legati che venissero offerti, sempre che non ledano la dignità e l'indipendenza morale e materiale della Società e che siano rispettosi del dettato normativo; i legati e le donazioni che abbiano un fine determinato saranno utilizzati in conformità ai fini stabiliti dal testatore o dal donatore.

Art. 7 - I fondi sociali devono essere impiegati nel modo e

nell'ordine che segue:

- a) copertura delle spese generali di gestione;
- b) deposito presso le casse postali di risparmio e istituti bancari di un fondo di riserva;
- c) fondo di mutualità;
- d) fondo educativo e di istruzione;
- e) fondo di solidarietà.

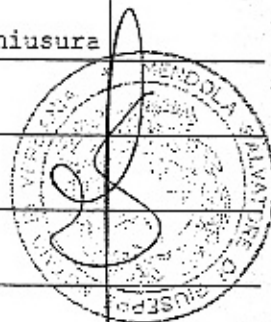
L'eventuale avanzo dei diversi fondi verrà ripartito nelle rispettive poste di bilancio dell'anno successivo.

L'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della Società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO III

Dei Soci e dei loro diritti e doveri

Art. 8 - Possono essere soci tutte le persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) che per età, formazione ed esperienza personale, culturale e professionale, nonché per impegno, attitudini specifiche, anche di natura tecnica, e disponibilità siano in grado assicurare un concreto e significativo apporto alle attività ed allo spirito della Società.



L'adesione alla Società avviene a seguito di domanda rivolta al Consiglio di Amministrazione, che, oltre alle generalità complete del richiedente, deve contenere anche la sua accettazione incondizionata dello Statuto, e deve anche essere sottoscritta da un socio e da un Consigliere di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla domanda nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando a suo insindacabile giudizio l'accoglimento della stessa o il rifiuto motivato, in base ai requisiti previsti per l'ammissione.

La adesione di soggetti diversi dalle persone fisiche può avvenire solo nei casi consentiti dalle legge e nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

La società può disciplinare con apposito Regolamento le modalità con le quali soggetti non soci possono contribuire alle attività sociali, anche denominandoli "soci sostenitori" o utilizzando espressioni simili, ma senza che ciò comporti l'assunzione della qualità di socio al fine dell'esercizio dei relativi diritti sociali.

Art. 9 - I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Sono altresì obbligati, sin dal momento della loro ammissione, al

pagamento del contributo annuo determinato a norma del presente Statuto.

Essi hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale, possono essere eletti alle cariche sociali e partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Società, fruendo di tutti i relativi vantaggi ed in genere di tutte le prestazioni da essa erogate secondo le norme dello Statuto, delle specifiche delibere assunte e degli eventuali Regolamenti.

Ogni socio ha diritto di presentare verbalmente o per iscritto proposte all'Assemblea, le quali saranno preventivamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione e poi discusse alla prima assemblea utile successiva.

Art. 10 - Possono essere esclusi dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione:

a) i Soci che non eseguano in tutto o in parte, il pagamento della quota sociale entro l'anno di competenza, previa intimazione ad adempiere da parte del Consiglio stesso;

b) i Soci che si siano resi indegni per condotta contraria ai principi ispiratori della Società definiti dall'art. 2 del presente Statuto; o comunque per condotta che risulti infamante per la Società stessa;

c) i Soci che abbiano usato qualsiasi mezzo illecito per carpire vantaggi, sussidi o indennità dalla Società, ovvero arrecarle danno;

d) i Soci che, incaricati di custodire ed amministrare i

fondi sociali, ne alterino la destinazione e in qualsiasi modo ne abusino.

L'organo amministrativo può inoltre sospendere per un tempo determinato quei soci che abitualmente o con deliberato proposito turbino l'ordine delle adunanze, o si rifiutino di attenersi a quanto disposto nello Statuto, nelle deliberazioni regolarmente prese o negli eventuali Regolamenti.

Art. 11 - E' ammesso il recesso dei Soci, senza obbligo di preavviso o di particolare motivazione, a mezzo di comunicazione al Segretario, e con effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione ne avrà preso atto.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione può decidere di riammettere chi abbia perso la qualità di socio per recesso o per esclusione e ne faccia istanza, a condizione che siano state del tutto rimosse le circostanze che avevano motivato lo scioglimento del rapporto sociale e siano state pagate tutte le somme arretrate. In tal caso il Socio riammesso manterrà i benefici e l'anzianità precedenti alla cessazione del rapporto sociale.

In ogni altro caso si dovrà sottoscrivere una nuova domanda di ammissione e i benefici e l'anzianità decorreranno dalla data della nuova ammissione.

TITOLO IV

Organi Sociali - Amministrazione

Art. 13 - Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

Dovranno inoltre essere nominati un Segretario ed un Tesoriere.

La Società, ove obbligatorio ai sensi di legge ovvero qualora intendesse comunque avvalersene, istituirà anche uno o più organi di controllo o di garanzia, il cui funzionamento sarà regolato dalla delibera di istituzione, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14 - L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci che alla data di convocazione abbiano adempiuto al pagamento della quota annuale, e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 - L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, nei tempi necessari per la approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e fra di essi il Presidente e due Vicepresidenti;
- b) istituire ed eleggere eventuali organi di controllo o di garanzia;



c) stabilire l'entità delle quote sociali;

d) autorizzare l'acquisto o la vendita di beni immobili;

e) approvare eventuali Regolamenti su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per le modifiche che interessano lo Statuto, compreso lo scioglimento della Società, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità o dietro richiesta scritta di non meno di un decimo dei Soci, i quali dovranno specificare le proposte da sottoporre alla discussione.

Art. 16 - La convocazione avviene con avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno, che almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea deve essere affisso all'Albo presso la sede sociale e fatto pervenire ai Soci.

Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella data prevista per la prima convocazione l'Assemblea non risulti validamente costituita ai sensi del successivo art. 17.

Art. 17 - Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente o regolarmente rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o regolarmente rappresentati.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea

può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax. Se la delega è conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori e sindaci, ove nominati. Ciascun Socio presente in Assemblea può rappresentare per delega un massimo di due Soci.

Ogni socio può esprimere un solo voto. Le votazioni avvengono di regola in modo palese per alzata di mano, ma dovranno svolgersi a scrutinio segreto nel caso di elezione di cariche sociali o di questioni che riguardano comunque le persone, nonché quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci presenti o regolarmente rappresentati.

Nel caso di scrutinio segreto potrà essere istituito un seggio elettorale, ai sensi del successivo art. 18.

Nel caso di elezione di cariche sociali, potranno essere distribuite apposite schede, in ragione del numero dei candidati.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito dal Segretario. In caso di assenza dell'uno o dell'altro, i Soci presenti o regolarmente rappresentati nomineranno fra essi i relativi sostituti.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatarne la regolare

costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, anche con facoltà di allontanare soci o sospendere la seduta in caso di gravi turbamenti all'ordine e allo svolgimento dei lavori stessi, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente può ammettere ad assistere all'assemblea anche soggetti estranei alla società.

Ove lo ritenga opportuno, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci presenti o regolarmente rappresentati, il presidente dell'Assemblea può istituire un seggio elettorale per le votazioni a scrutinio segreto, chiamando a farne parte quali scrutatori due soci presenti e chiedendo all'Assemblea la nomina del presidente del seggio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto dal segretario o dal Notaio e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel



Deputato del Parlamento

verbale possono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 19 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) Soci, eletti dall'Assemblea Generale, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, purché conservino la qualità di Soci.

Nel rispetto della durata triennale dell'incarico, l'Assemblea procede ogni anno alla elezione di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio, e del Presidente o di quello fra i Vicepresidenti che ha terminato il periodo triennale.

I Consiglieri non hanno l'obbligo di prestare cauzione.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

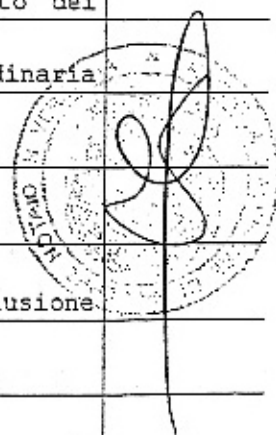
E' compito del Consiglio:

a) deliberare sull'ammissione, riammissione ed esclusione dei Soci;

b) deliberare sull'eventuale assegnazione di sussidi secondo le norme dei regolamenti esecutivi eventualmente approvati;

c) deliberare sul bilancio proposto dal Segretario e sulla rendicontazione morale di ogni esercizio;

d) deliberare su tutti i problemi di carattere amministrativo che interessano la Società;



e) redigere gli eventuali regolamenti esecutivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, compresi quelli per la gestione dei fondi di cui all'art 7;

f) deliberare in generale, su tutti gli oggetti non riservati all'Assemblea;

g) curare la esecuzione delle delibere assembleari;

h) accogliere o respingere le richieste di deferimento di uno o più Soci al giudizio di eventuali organi di garanzia interni.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni mese, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. E' presieduto dal Presidente, o in sua assenza da un Vicepresidente, ed in assenza anche di questi dal Consigliere più anziano di età. Esso delibera sempre a maggioranza assoluta. Le sue sedute sono valide in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei membri in carica, e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Consiglieri. Decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificati motivi siano stati assenti per tre sedute consecutive.

Art. 22 - Durante l'esercizio triennale il Consiglio di Amministrazione deve mantenere costante il numero dei suoi

componenti.

Nel caso di dimissioni o decadenza per altre cause, il Consigliere dimissionario o decaduto viene sostituito in occasione della prima Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora nel contesto di una unica seduta si verifichi la riduzione del numero dei Consiglieri per dimissioni o decadenza in misura pari o inferiore alla metà, si procede ad elezioni suppletive, da svolgere nel più breve tempo possibile. Gli eletti in surrogazione nelle elezioni suppletive durano in carica solo il tempo che rimane al completamento del triennio di esercizio, in qualunque momento tale surrogazione avvenga; essi perciò seguono la sorte di coloro che hanno surrogato.

Qualora nel contesto di una unica seduta si verifichi la riduzione del numero dei Consiglieri per dimissioni o decadenza in misura superiore alla metà, si considera decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, e devono svolgersi nel più breve tempo possibile elezioni suppletive per l'elezione di tutti i nuovi membri.

Art. 23 - Può essere eletto Presidente o Vicepresidente solo chi sia socio da almeno 5 (cinque) anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Convoca e presiede tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne firma i verbali assieme al Segretario. Cura che vengano

eseguite le delibere del Consiglio; firma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso; esamina e firma la corrispondenza sociale; sorveglia il regolare andamento amministrativo e contabile; rappresenta la Società in giudizio; ed in generale compie tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento momentaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano per carica o in subordine per iscrizione alla società, al quale egli può anche delegare, a sua discrezione, alcune delle proprie attribuzioni.

Nel caso di dimissioni o permanente indisponibilità del Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve, entro e non oltre trenta giorni dalle dimissioni o dall'accertamento del carattere permanente della indisponibilità, convocare l'Assemblea Generale per la elezione di un nuovo Presidente.

TITOLO V

Segretario - Tesoriere

Art. 24 - Il Segretario è nominato dal Presidente fra i Soci ordinari, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e deve tenere il proprio ufficio nella sede sociale.

Esso ha il compito di tenere, aggiornare e custodire i libri ed i registri sociali, la corrispondenza, ed in genere ogni

3

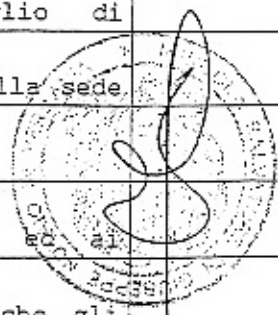
Deputato Luca...

documento che abbia rilevanza amministrativa, fiscale e contabile; curare l'archivio sociale; predisporre i bilanci; assistere alle Assemblee Generali ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, assistere il Presidente nella relativa gestione e redigerne i verbali, firmandoli assieme al Presidente; in genere collaborare operativamente con il Presidente per quanto necessario al buon andamento della società.

Il Segretario può essere sollevato dall'incarico solo con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione ed a seguito della contestazione di gravi addebiti, a lui fatti pervenire per iscritto e con invito a presentare le sue giustificazioni entro i 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione.

Art. 25 - Il Tesoriere è nominato dal Presidente fra i Soci ordinari, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e deve tenere il proprio ufficio nella sede sociale.

Esso ha il compito di provvedere agli incassi ed ai pagamenti in conformità agli ordini e ai mandati che gli sono stati trasmessi dal Presidente, dal quale dipende direttamente, ed ha quindi la responsabilità morale e materiale delle somme che riceve. Deposita assieme al Presidente la propria firma negli Istituti di Credito presso i quali la Società intrattiene rapporti, ove verserà le



somme esuberanti rispetto ai bisogni ordinari.

Art. 26 - Qualora se ne presenti la necessità o venga comunque giudicato opportuno, sempre per iniziativa del Presidente ma con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, per gli incarichi di Segretario e Tesoriere può essere nominata una sola persona.

TITOLO VI

Vessillo - Scioglimento - Rinvio

Art. 27 - La Società ha una propria bandiera che è costituita dai colori nazionali. Sullo sfondo bianco della bandiera compare il simbolo della solidarietà, cioè due mani che si stringono incorniciate da una fronda di olivo e una di quercia.

La bandiera si conserva nella sede sociale e viene esposta all'interno della sala durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci e durante la seduta del Consiglio di Amministrazione. Essa viene anche esposta abbrunata, all'esterno della sede sociale, in segno di lutto per il decesso di un Socio. Viene inoltre portata ed esibita in tutte quelle circostanze in cui il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuna la partecipazione della Società in forma ufficiale.

Art. 28 - La società si scioglie, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando il numero dei Soci regolarmente iscritti raggiunge un numero insufficiente per l'attività

istituzionale, senza che sia stato possibile reintegrarlo

nei successivi sei mesi.

Per la devoluzione del patrimonio e per le eventuali

attività di liquidazione si applicheranno le norme di legge

inderogabili tempo per tempo vigenti.

Art. 29 - Per quanto non disposto dallo Statuto Sociale, si

fa rinvio alle norme vigenti in materia di Società di Mutuo

Soccorso, e per quanto non disciplinato da quelle dettate in

materia di società.

Salvatore De Luca

